

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale servizi elettorali, 29 marzo 2006, n. 52/2006

Elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006. Adempimenti degli uffici elettorali di sezione.

Di seguito alle precedenti circolari, concernenti gli adempimenti dei componenti degli uffici elettorali di sezione, si ritiene di dover richiamare la particolare attenzione dei presidenti, scrutatori, segretari e rappresentanti di lista (o di candidati per la Valle d'Aosta e limitatamente al Senato per il Trentino Alto Adige) sulla necessità che venga curata la più scrupolosa osservanza delle disposizioni che disciplinano le operazioni di votazione e di scrutinio.

In tale contesto particolare attenzione dovrà essere riservata al momento in cui le schede di votazione vengono date all'elettore, disponendo la consegna di quella relativa all'elezione del Senato solamente a coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età.

Con l'occasione, si rammenta che durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri del seggio, compresi i rappresentanti, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.

Nel sottolineare quindi le responsabilità connesse a tale qualifica e la delicatezza dei compiti che sono chiamati a svolgere, non appare superfluo rammentare le disposizioni penali contenute nel D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Infatti responsabilità di natura penale sono previste per chi non compie o ritarda le operazioni necessarie per il normale svolgimento degli scrutini (art. 94); si adopera a vincolare i suffragi degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate liste o ad indurli all'astensione (art. 98); impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, forma falsamente, altera, sostituisce, sopprime o distrugge atti destinati alle operazioni elettorali o fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto (art. 100); nel corso delle operazioni elettorali enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista diverso da quello della lista per cui fu espresso il voto (art. 103); concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o all'esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione (art. 104); rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, contravviene alle disposizioni dell'art. 68 del D.P.R. n. 361/1957 o ostacola la trasmissione di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo (art. 104).

Specifiche pene sono previste altresì per il segretario che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e per i rappresentanti presso il seggio che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali (art. 104).

Infine gli artt. 108 e 111 dello stesso D.P.R. puniscono rispettivamente coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo ed il presidente o chiunque altro impedisce di far entrare l'elettore in cabina.